



Città di Oppeano

Provincia di Verona

Prot. n. 4665

Oppeano, li 16 MAR. 2020

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 16 MARZO 2020

Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Coronavirus con chiusura al pubblico delle aree cimiteriali al di fuori di celebrazioni funebri fino al 3 aprile 2020

IL SINDACO

VISTI i D.P.C.M. 8 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020 e D.P.C.M. 11 marzo 2020 recanti le ultime misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che all'art. 1, comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del sopracitato DPCM del 9 marzo 2020, si dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATO, altresì, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO che la frequenza delle visite ai cimiteri risulti causa di possibile affollamento e comunque non rispetto della distanza di un metro, in particolare delle persone anziane ritenute le più vulnerabili;

RITENUTO altresì inderogabile ed urgente limitare ulteriormente la possibilità di affollamenti e situazioni in cui non viene rispettata la distanza di almeno un metro tra le persone;

RITENUTO, in conseguenza, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone, provvedere alla chiusura e il divieto di accesso al pubblico delle aree cimiteriali al di fuori di celebrazioni funebri, dalla giornata del 16/03/2020 fino alla data del 03/04/2020, salvo eventuali modifiche o proroghe del citato Decreto;

TENUTO CONTO delle difficoltà di monitorare e prevenire quanto sopra, attraverso forme di controllo e di intervento della Polizia Locale;

VISTA la nota della Prefettura di Verona n. 19802 in data 11/03/2020 con la quale si concorda sull'opportunità di limitare gli accessi alle aree pubbliche, in quanto risulterebbe di difficile attuazione l'osservanza del divieto di concentrazione di gruppi di persone e il rispetto della distanza interpersonale di un metro;

RICHIAMATO l'art. 54, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

Quale forma di attuazione alle disposizioni dei D.P.C.M. richiamati:

1. la chiusura e il divieto di accesso al pubblico delle aree cimiteriali al di fuori di celebrazioni funebri;
2. di stabilire che la presente ordinanza resterà in vigore fino al 03/04/2020, salvo eventuali modifiche o proroghe del citato Decreto;

DISPONE

L'invio della presente ordinanza:

- al competente ufficio comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al Comando di Polizia Municipale, al fine di verificare l'ottemperanza della stessa;

AVVERTE

- salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6;
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;
- che sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

Dalla Residenza Municipale, li 16/03/2020

IL SINDACO

Rag. Pietro Luigi Giaretta

